

Art. 1 - RINNOVO DELLE CARICHE ELETTIVE

- Comma 1:** Il candidato Presidente presenta la propria Squadra composta da Segretario, Tesoriere e altri quattro candidati che lo appoggiano.
- Comma 2:** Il candidato consigliere si può presentare singolarmente senza appoggiare nessuna squadra, qualora venga eletto sarà sua facoltà accettare o meno la carica elettiva in seno alla squadra vincente.

Art. 2 - CANDIDATURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Comma 1:** Possono candidarsi per il Consiglio Direttivo tutti i Soci ordinari che:
 - a. risultino in regola con il versamento della quota associativa **degli ultimi tre anni**, compreso quello in corso
 - b. non risultino decaduti dalla carica associativa
- Comma 2:** La candidatura dovrà essere ufficializzata al Presidente in carica mediante richiesta scritta, con accluso curriculum professionale e piano degli obiettivi per i tre anni di carica (modulistica disponibile sul sito web).
- Comma 3:** Le candidature verranno raccolte dal Presidente inderogabilmente entro le ore 24 di una data stabilita dal direttivo.
- Comma 4:** L'accettazione della candidatura verrà comunicata attraverso formale notifica da parte del CD
- Comma 5:** Non sarà eleggibile e, se eletto, sarà dichiarato decaduto il candidato che abbia utilizzato a fini personali elettorali dati e strumenti dell'associazione.
- Comma 6:** Le candidature saranno visibili sul sito web per la consultazione da parte dei Soci.

Art. 3 - CANDIDATURE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- Comma 1:** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri votati dai soci, la cui carica triennale decade con la carica del CD.
- Comma 2:** Possono assumere la carica di Probiviro soltanto coloro che siano presentati da almeno dieci Soci, siano in regola con il pagamento delle quote associative **degli ultimi cinque anni** compreso l'anno in corso.
- Comma 3:** Ogni Socio ha diritto ad esprimere un numero di preferenze pari a quello dei posti resisi vacanti nel Collegio dei Probiviri.
- Comma 4:** Le candidature saranno visibili sul sito web per la consultazione da parte dei Soci.
- Comma 5:** Nelle cariche elettive dovranno essere presenti almeno 4 candidati, per scelta di elezione ampia e democratica.
- Comma 6:** In caso di parità di preferenze, l'incarico di Componente del Collegio dei Probiviri verrà assegnato al Socio con più anni complessivi di iscrizione a SIAN:
 - a. qualora questo requisito non permetta l'assegnazione dell'incarico, deciderà insindacabilmente il Comitato Direttivo entrante, nella sua prima riunione, in base ai curricula presentati dai candidati.
- Comma 7:** In caso non venga raggiunto il numero necessario per i Componenti del Collegio dei Probiviri si provvederà ad indire una nuova campagna di elezione unicamente per il numero di componenti mancanti.

Art. 4 - DIRITTO DI VOTO

- Comma 1:** L'esercizio del diritto di voto potrà essere espresso solo qualora il socio ordinario sia iscritto alla Società entro **30 giorni** dalla data delle elezioni attraverso voto telematico.
- Comma 2:** **quindici giorni** prima delle elezioni, il socio ordinario riceverà il link di collegamento all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'atto dell'iscrizione, per:
 - a. visionare le candidature, i curriculum e gli obiettivi programmatici dei candidati
 - b. votare per i candidati al Consiglio Direttivo (Art. 17 comma 3/b dello Statuto)
 - c. votare per il Collegio dei Probiviri. (Art. 17 comma 3/b dello Statuto).
- Comma 3:** Il voto per via telematica si chiuderà tassativamente entro le ore 24 del giorno stabilito dal Comitato Direttivo uscente e almeno trenta giorni prima dell'Assemblea societaria.

Art. 5 - COMMISSIONE ELETTORALE

- Comma 1:** La Commissione Elettorale è composta dal Presidente USCENTE e da due Scrutatori.
 - a. Tutti i Soci possono proporsi quali componenti della Commissione Elettorale presentando domanda al Presidente, al quale compete la loro nomina.
 - b. I due scrutatori verranno individuati dal Presidente uscente in base agli anni di iscrizione a SIAN.
- Comma 2:** Il ruolo di Presidente della Commissione Elettorale o di Scrutatore è incompatibile con quello di candidato. Nel caso il presidente si ricandidi sarà scelto tra i membri un altro Presidente della commissione.
- Comma 3:** La Commissione Elettorale provvederà alla preparazione di tutta l'attività necessaria per l'espletamento del voto ed alla redazione del verbale delle elezioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
- Comma 4:** Per la votazione via telematica la commissione elettorale sarà supportata dal webmaster e/o da professionisti esterni.
- Comma 5:** I verbali delle elezioni verranno depositati presso la sede legale dell'Associazione, e messi agli atti per i Soci Ordinari sul Sito dell'Associazione.

Art. 6 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- Comma 1:** Le operazioni di scrutinio verranno svolte dalla Commissione Elettorale.
- Comma 2:** Le votazioni con modalità telematica verranno coadiuvate dal curatore Web in presenza della Commissione Elettorale, procedendo a documentare:
 - i. il numero delle schede consegnate agli elettori
 - ii. il numero delle schede rese dagli elettori
 - iii. il numero delle schede aperte ma non risposte
 - iv. il numero delle schede non aperte
- Comma 3:** La Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede rese PER VIA TELEMATICA e porta a compimento le operazioni di scrutinio senza soluzione di continuità.
- Comma 4:** Tutte le operazioni di scrutinio verranno verbalizzate e messe agli atti.
- Comma 5:** Nel verbale dovranno risultare:
 - i. il numero delle schede consegnate agli elettori
 - ii. il numero delle schede rese dagli elettori
 - iii. il numero di schede aperte ma non rese

- iv. i voti validamente espressi
- v. i voti nulli
- vi. gli eventuali voti non espressi

-Comma 6: Le operazioni di scrutinio delle elezioni verranno conservate presso la sede legale dell'Associazione.

Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

-Comma 1: Lo svolgimento delle operazioni di scrutinio avverranno almeno trenta giorni prima dell'Assemblea societaria.

-Comma 2: In caso di parità di preferenze tra i candidati consiglieri, il mandato verrà assegnato al Socio con più anni complessivi di iscrizione a SIAN.

Art. 8 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

-Comma 1: La Commissione elettorale verifica e verbalizza i risultati pervenuti.

-Comma 2: Gli eletti verranno avvisati tramite e-mail subito dopo lo spoglio delle votazioni elettorale dal Presidente di commissione.

a. La pubblicazione dei risultati delle elezioni verrà divulgata sul sito SIAN

b. La proclamazione avverrà in corso dell'Assemblea Soci

-Comma 3: Il nuovo Consiglio Direttivo si considera insediato a seguito della nomina delle rispettive cariche consiglieri. Fino al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo resta in carica il consiglio uscente.

-Comma 4: In caso non fosse possibile eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, resta in carica provvisoriamente il Consiglio Direttivo uscente per un periodo non superiore ai novanta giorni entro il quale dovrà essere convocate nuove elezioni.

Art. 9 - RICORSI

-Comma 1: I ricorsi inerenti il rinnovo delle cariche associative dovranno essere presentati entro trenta giorni dalle elezioni con formale richiesta al Presidente della commissione elettorale.

-Comma 2: Sui ricorsi presentati si esprimerà il Presidente della commissione elettorale.

Art. 10 - NORME GENERALI RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE

-Comma 1: Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti di altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio della Società Scientifica come da regolamento Codice Etico.

-Comma 2: La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dallo Statuto.

Art. 11 - MODIFICHE

Le future modifiche al Regolamento possono essere apportate con maggioranza semplice del Consiglio Direttivo e rese disponibili sulla home page associativa.